

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

DETERMINA n. 14 del 10 Gennaio 2024

**OGGETTO:** Centro di selezione e linea di biostabilizzazione con discarica di servizio/soccorso di Ugento (LE). Determinazione della tariffa di conferimento a seguito di chiusura della discarica di servizio/soccorso e procedimento di revisione ISTAT della tariffa di conferimento per gli anni 2022-2023.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE**

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 avente ad oggetto: "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell'agenzia regionale AGER Puglia", è stato affidato l'incarico di Direttore Generale dell'agenzia AGER Puglia all'avv. Angelo Pansini.

**VISTO:**

- il contratto Rep. n. 172298 sottoscritto in data 03 agosto 2006 tra il Presidente della Regione Puglia - Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stabile denominato "Gestioni Ambientali", per la gestione dell'impianto denominato "Centro di selezione e linea di biostabilizzazione con discarica di servizio/soccorso" per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed a servizio dei Comuni dell'ex Bacino di utenza LE 3.
- Il Decreto n. 38 del 12 maggio 2017 del Commissario ad Acta dell'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti avente ad oggetto: *"Centro di selezione e linea di biostabilizzazione con discarica di servizio/soccorso di Ugento (LE). Procedimento di revisione ISTAT della tariffa di conferimento per l'anno 2017"*.
- Il Decreto n. 40 del 14 maggio 2019 del Direttore dell'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti avente ad oggetto: *"Centro di selezione e linea di biostabilizzazione con discarica di servizio/soccorso di Ugento (LE). Procedimento di revisione ISTAT della tariffa di conferimento per gli anni 2018-2019 e determinazione del ristoro ambientale per gli anni 2009 - 2019"*.
- La Determina n. 171 del 8 giugno 2021 del Direttore dell'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti avente ad oggetto: *"Centro di selezione e linea di biostabilizzazione con discarica di servizio/soccorso di Ugento (LE). Procedimento di revisione ISTAT della tariffa di conferimento per gli anni 2020-2021"*
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*.
- Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148 *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"* in particolare l'art. 3bis
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"*.

- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”.*
- La deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2”*
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 *“ Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità , nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2 ) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025 “*
- La deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 *“Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani“*
- La determinazione ARERA 22 aprile 2022 n. 1/DRif/2022 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*
- La deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 385 approvazione dello *“Schema Tipo Di Contratto Di Servizio Per La Regolazione Dei Rapporti Fra Enti Affidanti E Gestori Del Servizio Dei Rifiuti Urbani*
- La deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 387 *“Obblighi Di Monitoraggio E Di Trasparenza Sull’efficienza Della Raccolta Differenziata E Sugli Impianti Di Trattamento Dei Rifiuti Urbani“*
- La deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 389 approvazione *“Aggiornamento Biennale (2024- 2025) Del Metodo Tariffario Rifiuti(Mtr-2);*
- Le Ordinanze n. 962 del 25/07/2023 e n. 1161 del 19/10/2023 emesse dal Tar Puglia- Lecce nell’ambito del giudizio n. 316/2023 instaurato dalla società Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre con ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall’AGER sulla richiesta di aggiornamento tariffa al cancello con l’applicazione dell’Indice Istat.
- La nota del 2 agosto 2023 prot.n. 5354 a firma del Presidente AGER Puglia avente ad oggetto *“Adeguamento tariffa al cancello impianti di trattamento”.*

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’art. 9 comma 7, lett. a) della L.R. 24/2012 e s.m.i. spetta all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) il compito di determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti pubblici, *“in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale”;*
- L’art 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell’Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*
- L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché é adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”,* ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;*

- Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”*(lett. c); *“tutela dei diritti degli utenti [...]”* (lett. d); *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h); *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett.i).
- Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l’altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale- assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l’introduzione del limite all’incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l’attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell’ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell’implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l’adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.
- Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 , di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l’impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un’ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l’attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei *target* europei;

la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

- La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di *durata quadriennale* 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.
- Con la delibera n. 385 del 3 agosto 2023 l'Autorità ha adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera e) della legge 205/17 e secondo le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs.201/22– lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani, quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità ed in particolare la determinazione del corrispettivo in conformità alla metodologia tariffaria *pro tempore* vigente ;
- Nella medesima delibera è stato statuito che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.
- In ragione di quanto precede, con determina D.G. n. 323 del 30/10/2023, AGER ha disposto il recepimento dello schema di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidati e gestore del servizio adottato da ARERA con delibera n. 385/203/R/RIF e il contestuale avvio del procedimento di adeguamento del contratto di concessione del 3/08/2006 con la società progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl al predetto schema tipo di contratto di servizio, da concludersi entro e non oltre il 30/04/2024;

#### VISTO CHE:

- con disposizione prot. n. 202 del 05/01/2022 Ager, a seguito dell'esaurimento delle volumetrie della discarica di servizio/soccorso dell'impianto di Ugento, gestito dalla Ditta "Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.u.r.l." ha disposto la delocalizzazione dei rifiuti aventi EER 190501 presso altro impianto di discarica;
- la tariffa di cui all'art. 7.1 del succitato contratto Rep. n. 172297/2006 risulta essere riferita alle attività di selezione, biostabilizzazione e conferimento in discarica di servizio/soccorso del rifiuto avente EER 190501 e, pertanto, occorre procedere alla rideterminazione della sola tariffa di selezione e biostabilizzazione, stante la chiusura della discarica di servizio/soccorso di Ugento;
- ai sensi dell'art. 7.3 del contratto, occorre procedere alla revisione della tariffa di conferimento dei rifiuti per gli anni 2022 e 2023 presso l'impianto denominato "*Centro di selezione e linea di biostabilizzazione con discarica di servizio/soccorso di Ugento (LE)*" e gestito dalla Ditta "Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.r.l.";
- il citato art. 7.3 del contratto testualmente recita: "*La tariffa sarà aggiornata, a partire dal 2°(secondo) anno di esercizio, entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno con conguaglio e valore dal 1°(primo) gennaio precedente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi della produzione dei prodotti industriali*";
- con specifico riferimento all'impianto in oggetto, il TAR Puglia – sede di Lecce – del 31.03.2021 n.480, sub iudice in sede di appello al CdS, ha chiarito che "*il meccanismo di aggiornamento della tariffa costituisce il principale presidio per assicurare in corso di rapporto il rispetto del già evocato principio*

di copertura dei costi e non anche la remuneratività in sé del servizio per il concessionario. Ne discende che non v'è preclusione alcuna, nel suo funzionamento, rispetto all'applicazione di un indice negativo". Ed inoltre che "...è lo stesso diritto unionale a riconoscere un ampio margine di discrezionalità per la determinazione delle modalità calcolo della tassa sulla raccolta dei rifiuti (e, quindi, degli accorgimenti quale l'aggiornamento ISTAT congegnati per assicurare il rispetto del c.d. "full cost recovery") con l'unico limite che "la tassa così stabilita non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito"(così, Consiglio di Stato, sez. IV, 2/.0/.2021 n.750);

- la tariffa di conferimento per le sole attività di selezione e biostabilizzazione dei rifiuti aventi EER 200301 e 200303 al netto del conferimento in discarica revisionata sino all'anno 2021, applicando i criteri di cui ai precedenti provvedimenti Ager, risulta di 42,89 €/ton oltre IVA, al netto del ristoro ambientale;
- a seguito della chiusura della discarica, si ridetermina l'aliquota del ristoro ambientale che risulta pari al 1,81% delle voci di tariffa (CA+CE+CC- Ricavi) in luogo del 2,10% applicato sino all'anno 2021 con la discarica in esercizio;
- ai fini del calcolo della tariffa per gli anni 2022 e 2023 occorre valutare la variazione intervenuta per l'Indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per gli intervalli temporali Gennaio 2021 – Gennaio 2022 e Gennaio 2022 – Gennaio 2023.

**RILEVATO** attraverso il portale istituzionale internet dell'Istituto di Statistica ("ISTAT Rivaluta") che la variazione percentuale intercorsa per l'indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per l'intervallo temporale analizzato è:

- Gennaio 2021 – Gennaio 2022: + 41,8%.
- Gennaio 2022 – Gennaio 2023: + 11,6%.

**VALUTATO** che l'applicazione delle suddette percentuali di variazione ISTAT, con i criteri stabiliti con il Decreto 40/2019 e la Determina 171/2021, alla tariffa di € 42,89/ton oltre IVA, determina la seguente progressione della tariffa per la selezione e biostabilizzazione:

- Gennaio 2022–Dicembre 2022:61,61€/ton. oltre IVA, di cui €0,79 a titolo di ristoro ambientale.
- Gennaio 2023–Dicembre 2023:68,75€/ton. oltre IVA, di cui €0,88 a titolo di ristoro ambientale.

**RITENUTO**, pertanto, necessario approvare per le motivazioni innanzi rappresentate:

- le tariffe di conferimento presso il Centro di selezione e linea di biostabilizzazione senza l'impiego della discarica di servizio/soccorso di Ugento (LE) secondo il seguente schema:
  - Anno 2022: €/ton 60,82 (tariffa gestore) + €/ton 0,79 (ristoro ambientale) = €/ton 61,61 oltre IVA (tariffa complessiva).
  - Anno 2023: €/ton 67,87 (tariffa gestore) + €/ton 0,88 (ristoro ambientale) = €/ton 68,75 oltre IVA (tariffa complessiva).

## DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Angelo Pansini;

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DI APPROVARE** per le motivazioni esposte in narrativa:

- la tariffa di conferimento presso il Centro di selezione e linea di biostabilizzazione senza la discarica di servizio/soccorso di Ugento (LE) a carico dei Comuni così determinata:
  - Anno 2022: €/ton 61,61 oltre IVA, di cui € 0,79 a titolo di ristoro ambientale.
  - Anno 2023: €/ton 68,75 oltre IVA, di cui € 0,88 a titolo di ristoro ambientale.

**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Surl, tutti i Comuni dell'ambito unico regionale che conferiscono presso l'impianto di trattamento meccanico-biologico di Ugento (LE) ;

**DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti del Direttore Generale”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 10 gennaio 2024

Il Direttore Generale  
avv. Angelo Pansini